



**Comune di
Cascina**

MACROSTRUTTURA EDUCATIVO E SOCIO-CULTURALE

BANDO ANNO 2016 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98.

La Responsabile P.O.A

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n. 96;
Vista la L.R.T. del 24.02.2005 n. 41;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009;
Vista la L.R.T. del 31.03.2015 n. 41;
Vista la comunicazione della Regione Toscana del 24/03/2016;
Vista la propria determinazione n° 322 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che a partire **dal 2 MAGGIO 2016 al 1 GIUGNO 2016** i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda per l'assegnazione di contributi per l'anno 2016 ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2016 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2016, e cessa al 31/12/2016. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del relativo bando.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per l'ammissione al bando.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso, di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:

- I. cittadinanza italiana;
- II. cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- III. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso il richiedente deve essere munito di :
 1. permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e s.m.i.) ;
 2. permanenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008. Requisito da autocertificare elencando gli estremi del permesso di soggiorno e dettagliatamente le date ed i Comuni di residenza.

B. Residenza anagrafica nel Comune di Cascina;

C. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) o pubblica (con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla LRT 96/1996), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o scelta dell'opzione della "cedolare secca", di cui all'art. 3 del D.lgs. 23/2011, per la quale deve essere allegata in copia la raccomandata inviata dal locatore;

oppure

- residenza in un alloggio ottenuto in subaffitto dal Comune, in base ad un accordo con i proprietari degli immobili;
- residenza, per situazioni emergenziali, in un alloggio il cui contratto sia intestato a soggetti, con finalità sociali, diversi dal richiedente.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità di importo pari al canone di locazione, corrisposte a titolo di occupazione, dal conduttore dopo la scadenza del contratto di immobili per i quali è in corso la procedura di rilascio dell'alloggio.

- D. essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) – calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 - non superiore ad **euro 28.216,37**. Inoltre è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori indicati al successivo articolo 4.

ATTENZIONE:

I soggetti con reddito ISE uguale a 0,00 oppure con reddito inferiore all'ammontare del canone annuo o comunque con un reddito che non sia adeguato a sostenerne il pagamento, possono essere ammessi solo in questi casi:

1. se presentano una relazione dell'assistenza sociale, dalla quale risulti che il canone viene pagato grazie ai contributi economici erogati dallo stesso servizio di assistenza sociale;
2. se il soggetto riceve un aiuto economico da parte di altre persone. In questo caso occorre che il richiedente compili lo spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda, indicando il nominativo, il codice fiscale ed il reddito (dichiarato nell'anno in corso) della persona che lo aiuta economicamente a pagare il canone;
3. il soggetto richiedente o altro componente della famiglia è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopraelencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. In questo caso deve essere dichiarata la tipologia e l'ammontare nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.

E. assenza delle seguenti condizioni:

1. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero come specificato nei parametri di cui alla lett. d) dell'Allegato A) alla L.R. n°96/1996" come modificata dalla legge regionale 41/2015;
2. assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, come specificato nei parametri di cui alla lett. e) dell'Allegato A) alla L.R. n°96/1996" come modificata dalla legge regionale 41/2015;

Art. 2 - Nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare i **sogetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Art. 3 – Modalità e Termine di Presentazione delle domande

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Le domande, in carta semplice, dovranno essere compilate, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente sui moduli (all. A) predisposti dal Comune di Cascina che possono essere ritirati presso:

- URP sito in C.so Matteotti n. 90 nell'orario di apertura al pubblico;
 - Front-Office dell'Ufficio Politiche Sociali e Casa sito in Viale Comaschi n. 116 – Cascina nell'orario di apertura al pubblico;
 - sedi dei seguenti sindacati degli inquilini: Sicut, Sunia, Uniat, Unione Inquilini;
- oppure scaricati dal sito internet del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it/, > categorie > sociale > casa > contributi affitti, bandi e graduatorie).

Le domande devono pervenire al Comune stesso **entro il 1 GIUGNO 2016** (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, **al Protocollo delle Politiche Sociali e Casa del Comune di Cascina Viale Comaschi n. 116 (il martedì dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00);**
- per posta, inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Cascina – Ufficio Casa – corso Matteotti 90, 56021 Cascina. In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO**.

Attenzione: fa fede il timbro di arrivo.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

- mediante posta certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Il presente bando è consultabile anche presso il sito web del Comune di Cascina: www.comune.cascina.pi.it/ (> categorie >

sociale > casa > contributi affitti, bandi e graduatorie).

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

Art. 4 - Formazione della graduatoria

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria formata dal competente ufficio comunale, secondo i seguenti criteri:

Graduatoria fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad euro 13.049,14 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n.210 del 31/12/2015);
- Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Graduatoria fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad euro 13.049,14 e l'importo di euro 28.216,37;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. allegato A), comma 2, lettera c) legge regionale toscana n°96/1996).

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

L'Amministrazione Comunale si riserva, nel caso in cui le risorse assegnate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, di destinare una parte delle stesse alla fascia B. La percentuale, ove non sia dato il contributo spettante a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Nel caso in cui le risorse assegnate risultino insufficienti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di erogare ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, al fine di ammettere ai benefici un maggior numero di famiglie.

Art. 5 - Pubblicazione della graduatoria e opposizioni

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e forma la graduatoria provvisoria, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata all'art. 4.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cascina per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio Casa da presentare con le seguenti modalità:

- o a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, **al Protocollo delle Politiche Sociali e Casa del Comune di Cascina Viale Comaschi n. 116 (il lunedì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00);**
- o per posta, inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Cascina – Ufficio Casa – corso Matteotti 90, 56021 Cascina. In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO**.

Attenzione: fa fede il timbro di arrivo.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

- o mediante posta certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Per le opposizioni devono essere utilizzati gli appositi stampati predisposti dal Comune (all. B) e disponibili c/o l'URP Corso Matteotti n. 90 – Cascina, o presso il Front-Office dell'Ufficio Politiche Sociali e Casa Viale Comaschi, 116 – Cascina o sul sito del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it/, > categorie > sociale > casa > contributi affitti, bandi e graduatorie).

Le opposizioni che perverranno oltre i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame;

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni che sarà approvata con atto del Responsabile della Macrostruttura Educativo e Socio Culturale e trasmessa alla Regione Toscana entro il 15 settembre 2016.

Art. 6- Determinazione del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- a) **fascia A:** il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) **fascia B:** il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/1978 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei Servizi Sociali della SOCIETA' DELLA SALUTE, il contributo sarà erogato direttamente ai Servizi Sociali della SOCIETA' DELLA SALUTE stessi a titolo di rimborso. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2016).

Nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il 1/1/2016 e la data di scadenza del bando dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2016, dovranno essere consegnati all'ufficio casa del Comune di Cascina entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Cascina – ufficio casa entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 7 - Durata e liquidazione dei contributi

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, e dietro esibizione delle ricevute di pagamento attestante l'avvenuta corresponsione del canone.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2016 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2016, e cessa al 31 Dicembre 2016.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni. I contributi destinati ai conduttori, in caso di morosità degli stessi, possono essere erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, purché attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione scritta.

Si avverte che in caso di accertata morosità nei confronti dell'ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che ne dovranno fare espressa richiesta entro 30 giorni dalla data della liquidazione del contributo (data di emissione del mandato di pagamento).

Ai beneficiari del contributo alloggiati in abitazione sublocata dal Comune, qualora siano morosi, verrà detratto dal contributo assegnato, all'atto della liquidazione, l'importo equivalente all'intera morosità.

Il contributo verrà versato in un'unica soluzione nell'anno 2017, previa presentazione, entro il termine perentorio del **31.01.2017**, pena la decadenza del relativo beneficio, di tutte le ricevute relative all'anno 2016, salvo proroghe.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Tali ricevute dovranno essere consegnate **in copia**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio (all. C), a mano all'Ufficio Casa del Comune di Cascina in orario di apertura al pubblico oppure inviate per posta, a mezzo raccomandata, al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2016 – consegna ricevute", o

per posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.

Art. 8 – Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo in via ordinaria ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate Abi e Cab del conto stesso. Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare l'importo di mille euro (o comunque il limite di legge) e, pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale.

Art. 9 – Cause di decadenza dal beneficio

Il beneficio decade:

- con la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 1;
- con l'esaurimento delle risorse;
- col rilascio dell'alloggio occupato senza assunzione di canone in un altro alloggio nel Comune;
- con la resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento.

Art. 10 - Autocertificazione dei requisiti: controlli e sanzioni

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza

Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti e non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza i nominativi degli aventi diritto al contributo ai fini del predetto controllo.

Art. 11 – Informativa

Ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01.01.04 (D.Lgs 30.06.03 n. 196)

I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina, il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile P.O.A. Macrostruttura Educativa e Socioculturale, che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Cascina, 2 maggio 2016

La Responsabile P.O.A.
Dr.ssa Gabriella Carrozzo

Bandi431.98/band2016